



Comune di Marcallo con Casone
Provincia di Milano

REGOLAMENTO COMUNALE
DEI SERVIZI CIMITERIALI

Adottato con deliberazione di C.C. n. 36 del 29.11.2010

INDICE

TITOLO I - CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Competenze
- Art. 3 – Responsabilità
- Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

- Art. 6 – Depositi di osservazione, obitorio e camera mortuaria

CAPO III – FERETRI

- Art. 7 – Deposizione della salma nel feretro
- Art. 8 – Verifica e chiusura feretri
- Art. 9 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 10 – Fornitura gratuita dei feretri
- Art. 11 – Piastrina di riconoscimento

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 12 – Modalità del trasporto e percorso
- Art. 13 – Trasporti funebri
- Art. 14 – Trasporti gratuiti e a pagamento
- Art. 15 – Orario dei trasporti
- Art. 16 – Norme generali per i trasporti
- Art. 17 – Riti religiosi
- Art. 18 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 19 – Trasporto all'estero o dall'estero
- Art. 20 – Trasporto di ceneri e resti

TITOLO II – CAPO I - CIMITERO

- Art. 21 – Ubicazione
- Art. 22 – Disposizioni generali – vigilanza
- Art. 23 – Reparti speciali nel cimitero
- Art. 24 – Ammissione nel cimitero
- Art. 25 – Soggetti titolari del diritto di disporre delle salme

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI, PIANO DI ESPANSIONE CIMITERIALE, IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Art. 26 – Disposizioni generali
- Art. 27 – Piano di espansione cimiteriale
- Art. 28 – Autorizzazione, permessi di costruzione di sepolture private e collocamento ricordi funebri
- Art. 29 – Responsabilità e deposito cauzionale
- Art. 30 – Recinzione aree

- Art. 31 – Introduzione e deposito materiale
- Art. 32 – Orario di lavoro
- Art. 33 - Vigilanza

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 34 – Inumazione
- Art. 35 – Campo Comune
- Art. 36 – Tumulazione
- Art. 37 – Tumulazioni provvisorie

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 38 – Esumazioni
- Art. 39 – Esumazioni ordinarie
- Art. 40 – Esumazioni straordinarie
- Art. 41 – Estumulazioni
- Art. 42 – Estumulazioni ordinarie
- Art. 43 – Estumulazioni straordinarie
- Art. 44 – Oggetti da recuperare
- Art. 45 – Disponibilità dei materiali

CAPO V – CREMAZIONE

- Art. 46 – Modalità per il rilascio della autorizzazione della cremazione
- Art. 47 – Urne cinerarie
- Art. 48 – Dispersione e affidamento delle ceneri.

CAPO VI - NORME DI POLIZIA VIGENTI IN AMBITO CIMITERIALE

- Art. 49 – Orari di apertura del cimitero
- Art. 50 – Disciplina dell'ingresso
- Art. 51 – Divieti speciali – sanzioni
- Art. 52 – Riti funebri
- Art. 53 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe
- Art. 54 – Fiori e piante ornamentali sulle tombe
- Art. 55 – Materiale ornamentale

TITOLO III – CONCESSIONI - CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Art. 56 – Sepolture private
- Art. 57 – Durata delle concessioni
- Art. 58 – Modalità di concessione delle cappelle di famiglia
- Art. 59 – Modalità di concessione di loculi,ossari e tombe.
- Art. 60 – Jus sepulchri
- Art. 61 – Manutenzione

CAPO II - MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

- Art. 62 – Cause di cessazione della concessione
- Art. 63 – Rinuncia/retrocessione

Art. 64 – Decadenza
Art. 65 – Revoca
Art. 66 – Estinzione

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI - CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 67 – Accesso al cimitero
Art. 68 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 69 – Funzioni – licenza
Art. 70 – Divieti

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI - CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 71 – Mappa
Art. 72 – Annotazioni in mappa
Art. 73 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
Art. 74 – Scadenziario delle concessioni

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 75 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento
Art. 76 – Cautele
Art. 77 – Concessioni pregresse
Art. 78 – Entrata in vigore

TITOLO I - CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, in osservanza delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali: quelli relativi alla destinazione di salme, nati morti e prodotti del concepimento, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi; quelli relativi ai trasporti funebri; quelli relativi alla costruzione gestione e custodia del cimitero e locali annessi; quelli relativi alla concessione di manufatti relativi alla sepoltura privata; quelli relativi alla cremazione ed in genere quelli relativi alle attività connesse con la cessazione della vita.

Art. 2 – Competenze

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale. Il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti del Responsabile/Funziario dell'Ufficio di Stato Civile ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000.

2. I servizi cimiteriali possono essere gestiti secondo le forme di cui all'art. 113 del T.U. del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, anche in commistione tra loro, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

3. Per i Servizi Cimiteriali gestiti nelle altre forme, l'organizzazione del servizio è stabilita dai relativi contratti di servizio.

4. Ai fini del presente Regolamento:

a) Il Responsabile del Settore Tecnico ha competenza per tutto quanto riguarda la costruzione e la manutenzione degli edifici, i viali, i sentieri, gli spazi, ecc., per la vigilanza delle operazioni e la regolazione delle esumazioni ordinarie e operazioni materiali di esumazione ed estumulazione;

b) L'Ufficiale di Stato Civile ha competenza per le autorizzazioni al seppellimento, trasporto, cremazioni, pratiche di ammissione al deposito di osservazione;

c) Il Responsabile del Settore Contratti ha competenza per il rilascio delle concessioni cimiteriali e per le operazioni amministrative di esumazione straordinaria ed estumulazione ordinaria e straordinaria;

Presso gli Uffici Comunali sono tenuti i registri come previsto dagli art. 52 e 53 del D.P.R. 285/1990.

Art. 3 – Responsabilità

1. Il Comune, ovvero chi opera per esso, cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone non dipendenti o per danni causati dall'uso di mezzi e

strumenti, di sua proprietà a disposizione eventualmente dei terzi affidatari o del pubblico, difforme dal consentito e comunque dalla naturale destinazione degli stessi.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui di cui deve rispondere, ne è responsabile secondo quanto previsto dal titolo IX, del libro IV, del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

3. I soggetti privati che operano all'interno del Cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del Cimitero.

Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento

1. I Servizi afferenti l'attività funebre e cimiteriale sono a titolo oneroso secondo la legislazione nazionale e Regionale vigente e, per alcuni di seguito elencati, sulla base delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale:

- a) inumazione;
- b) esumazione;
- c) tumulazione;
- d) estumulazione;
- e) traslazione di salme/resti;
- f) deposizione delle ossa/ceneri in ossario o cinerario comune;
- g) dispersione ceneri;
- h) uso del deposito mortuario su richiesta dei familiari, fatto salvo il caso in cui l'uso sia determinato da necessità del Comune così come previsto dal comma 5 dell'art. 9 del R.R. n. 6/2004.

2. Tra i servizi gratuiti, invece, sono compresi:

- a) osservazione dei cadaveri;
- b) l'inumazione/tumulazione o cremazione nell'ambito del Comune per le salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, così come verificate e attestate dai servizi sociali comunali. Quanto detto si intende a favore di soggetti residenti nel Comune di Marcallo con Casone.

Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il Comune, a seconda dei casi su supporto cartaceo e/o informatico, il registro di cui all'art. 52, del D.P.R. n. 285/1990, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti. Il registro è a disposizione di chiunque.

2. E' inoltre esposto, in apposite bacheche situate alla porta d'ingresso dei Cimiteri l'orario di apertura e chiusura del cimitero.

3. Sono depositati presso l'Ufficio Comunale competente:

- a) copia del presente regolamento;
- b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;

- d) l'elenco delle concessioni per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241.
4. Le tariffe dei servizi funerari, il presente regolamento ed altri atti relativi al servizio cimiteriale sono pubblicate sul sito internet istituzionale.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

Art. 6 – Depositi di osservazione e strutture per il commiato.

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione ed alla struttura per il commiato in locali idonei nell'ambito dei cimiteri. E' facoltà dei soggetti privati realizzare strutture per il commiato, secondo la disciplina di cui all'art.14 della L.R. n.19 del 29.07.2004.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione e nelle strutture per il commiato pubbliche e private è regolata nel rispetto delle disposizioni di Legge vigenti.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone non addette al servizio.
4. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III - FERETRI

Art. 7 – Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministro della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita ed avvolta in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 285/1990, per le salme dei deceduti per malattia infettiva di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, dopo il periodo di osservazione, è vietato svestire la salma degli indumenti che indossava all'atto del decesso, ma non è vietato rivestire la salma, e ciò

sia quando essa sia nuda, sia quando essa sia vestita, purché in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossa.

6. Se il cadavere è portatore di radio attività dovranno applicarsi le norme di cui al punto D) dell'allegato 9 alla DGR VII/20278 del 21.01.2005.

Art. 8 – Verifica e chiusura feretri

1. La verifica e chiusura dei feretri è eseguita secondo quanto disposto nel R.R. n. 6/2004 e suoi allegati.

Art. 9 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere in legno con rifiniture in materiale biodegradabile, al fine di favorire la mineralizzazione. A tale scopo è opportuno che siano impiegate vernici che non ritardino il processo di mineralizzazione;

- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3; - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75, del D.P.R. n. 285/1990;

- i feretri di salme provenienti da altri Comuni od estumulate, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno (preferibilmente esterna), l'altra in metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990 e dal R.R. n. 6/2004;

c) nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3; negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285 (Regolamento di Polizia Mortuaria).

e) per cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a),

per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d),

laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso;

- a salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera

b) in ogni altro caso.

2. Sono fatte salve le disposizioni e/o autorizzazioni emanate dal Ministero della Sanità relative all'uso di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990.

3. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla precedente lettera b). Devono qui intendersi i trasporti entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune (art. 24 del D.P.R. n. 285/1990).

4. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se dal caso, da parte degli operatori cimiteriali che eseguono l'operazione o dal personale tecnico ispettivo dell'ASL, nei casi di cui ai successivi articoli del presente Regolamento, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0,660.

5. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la corrispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

6. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990.

7. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

8. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. In questo caso si ritiene superflua la cerchiatura del feretro di cui all'art. 30/11 D.P.R. n. 285/1990 (Circolare esplicativa M.S. del 24/06/1993, n. 24);

9. Al fine dell'adeguamento del testo alle norme di cui all'art. 18 comma 1 del R.R. n. 06/2004 (trasporti all'interno del territorio della Regione Lombardia) e all'Allegato 3 del R.R. n. 06/2004 in merito alle caratteristiche della cassa, si rimanda alla scheda n. 1 (allegata).

Art. 10 – Fornitura gratuita dei feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9, 1° comma, lettere a) ed e), per le salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, così come verificato ed attestato dai Servizi Sociali Comunali. Quanto detto si intende a favore di soggetti residenti nel Comune di Marcallo con Casone.

Art. 11 – Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 – Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco e come di seguito specificato:
 - non saranno prestati i servizi cimiteriali alla celebrazione dei funerali nelle seguenti giornate:
tutte le domeniche e festività infrasettimanali;
 - la celebrazione dei funerali può essere autorizzata anche in deroga alla disposizione di cui al punto sopra qualora ricorrano due o più festività consecutive;
 - durante i giorni feriali, gli orari delle celebrazioni dei funerali sono i seguenti:

DAL 01 APRILE AL 30 SETTEMBRE	mattino: dalle 9:00 alle 13:00 pomeriggio: in via del tutto eccezionale dalle 14:00 alle 16:00 sabato solo al mattino
DAL 01 OTTOBRE AL 31 MARZO	mattino: dalle 9:00 alle 12:30 pomeriggio: dalle 14:00 alle 16:00 sabato solo al mattino

- gli orari si intendono riferiti alla partenza del corteo funebre dal luogo dove è deposta la salma;
- l'orario di celebrazione di ciascun funerale, fra quelli sopraindicati, deve essere comunicato all'Ufficio di Stato Civile che provvederà successivamente ad informare il Comando di Polizia Locale per la predisposizione del servizio di viabilità;
- i funerali provenienti da altri Comuni devono rispettare gli orari stabiliti dal presente Regolamento;
- i feretri che giungeranno al Cimitero in ritardo, o fuori dagli orari stabiliti saranno depositati in camera mortuaria presso il cimitero;

- la Polizia Locale nello stabilire il percorso dei cortei funebri deve, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose, anche in deroga ad obblighi, divieti o limitazioni gravanti sulle strade interessate;

- per particolari esigenze relative alla viabilità, potrà essere disposto l'obbligo di effettuare i cortei con l'ausilio di autoveicoli;

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge pubblica sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5. In tutti i casi il Funzionario dello Stato Civile o altro funzionario incaricato comunicherà al Comando di Polizia Locale lo svolgimento del funerale perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

6. Per motivi di viabilità, motivati e relazionati per iscritto dal Comando di Polizia Locale, si potrà limitare o vietare i cortei a piedi.

Art. 13 – Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i modi cui al D.P.R. n. 285/1990 come modificato ed integrato dal R.R. n. 6/2004.

Art. 14 – Trasporti gratuiti e a pagamento

1. Il Comune non esercita attività di trasporti funebri.

2. Fatte salve le autorizzazioni obbligatorie per Legge rilasciate dallo Stato Civile, i trasporti funebri sono eseguiti dai soggetti che esercitano l'attività funebre su richiesta diretta degli interessati.

3. Il Comune si occupa dei soli trasporti funebri, ove necessario, nei seguenti casi:

a) servizio obbligatorio di trasporto di salma o cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse dei familiari così come verificate e attestate dai servizi sociali comunali. Quanto detto si intende a favore di soggetti residenti nel Comune di Marcallo con Casone.

b) servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

4. Ai fini dell'applicazione della lettera a) si rimanda a quanto previsto all'art 4 del presente regolamento.

5. Ai fini dell'esecuzione dei trasporti obbligatori di cui al presente articolo, il Comune si avvale, con criteri di turnazione, dei soggetti esercenti l'attività funebre presenti sul territorio.

Art. 15 – Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono regolati sulla base di ordinanza del Sindaco.

Art. 16 – Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli, alla normativa nazionale e regionale in materia.

Art. 17 – Riti religiosi

1. I Sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle dispersive relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 18 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dall'Ufficiale dello Stato Civile delegato con proprio provvedimento a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

5. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi (autorizzati secondo le disposizioni contenute dall'art. 13 del presente regolamento e secondo quanto indicato nel R.R. n. 6/2004).

6. Per i motivi di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25, comma 1 e 2, del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 19 – Trasporto all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata con R.D. 1.7.1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27, del D.P.R. n. 285/1990; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.

Art. 20 – Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune da e per l'estero di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche previste dalla normativa vigente.

TITOLO II – CAPO I - CIMITERO

Art. 21 – Ubicazione

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27.7.1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero esistente sito in territorio comunale.

Art. 22 – Disposizioni generali – vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'art. 102 del D.P.R. n. 285/1990 e contenute nel R.R. n. 6/2004.
2. La manutenzione, l'ordine, la vigilanza, l'accertamento delle violazioni di norme e la loro repressione nei cimiteri spettano al Sindaco, che li esercita anche a mezzo di terzi affidatari.

3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale cimiteriale o ditta appaltante, salvo che non si tratti di cappelle.

4. Compete al Comune il rilascio delle autorizzazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/1990 possono essere espletate dal terzo affidatario dei servizi cimiteriali.

5. Il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 23 – Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

2. Le spese maggiori per opere necessarie per tali reparti, ovvero per la eventuale maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

Art. 24 – Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti, senza distinzione le salme, i nati morti e prodotti del concepimento, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di:

a) deceduti nel territorio del Comune di Marcallo con Casone o in altro Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) ovunque deceduti ma aventi, al momento del decesso, la residenza nel Comune di Marcallo con Casone;

c) nati morti e prodotti del concepimento, i cui genitori siano residenti nel Comune di Marcallo con Casone;

d) aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel Comune di Marcallo con Casone e deceduti assimilati ai residenti in Marcallo con Casone. Gli assimilati sono da intendersi:

- le persone residenti presso case di riposo la cui ultima residenza era presso il Comune di Marcallo con Casone.

Art. 25 – Soggetti titolari del diritto di disporre delle salme

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento, i soggetti che hanno titolo giuridico a disporre per la sepoltura della salma, fatta eccezione per la cremazione per la quale si rimanda a quanto previsto dall'art. 12 del R.R. n. 6/2004 sono:

- il coniuge o convivente more uxorio o, in difetto di questi, il parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile, o, nel caso di concorso di più parenti e/o affini dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO DI ESPANSIONE CIMITERIALE

Art. 26 – Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. n. 285/1990.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero può avere aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti, D.P.R. n. 285/1990.
4. L'Amministrazione determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. n. 285/1990 e dai successivi articoli del presente regolamento.

Art. 27 – Piano di espansione cimiteriale

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Comune è tenuto alla verifica della conformità del Piano regolatore cimiteriale esistente alle nuove norme in vigore ed eventualmente, provvedere all'adeguamento con atto del Consiglio Comunale.

Art. 28 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

L'inizio dei lavori sia di costruzione che di restauro dovrà essere comunicato per iscritto. Analoga comunicazione dovrà essere data all'ufficio tecnico Comunale al momento dell'ultimazione dei lavori.

Nella comunicazione di cui sopra dovrà essere documentata la stipulazione di apposita fornitura per l'energia elettrica del cantiere. E' facoltà del Comune sospendere i lavori in caso di mancata documentazione della fornitura.

Gli interessati dovranno presentare apposita domanda in carta bollata indirizzata al Sindaco, contenente i seguenti requisiti:

- cognome, nome, codice fiscale e residenza del concessionario e del progettista dell'opera;
- indicazione dell'impresa incaricata dei lavori;
- cimitero, riquadro e lotto in cui si intende costruire e numero di posti salma realizzabili;

ed allegando i seguenti documenti:

- copia dell'atto di concessione del terreno;
- due copie del progetto, recante:

1. planimetria del riquadro in scala 1:200 in cui sia evidenziato con campitura grigia il lotto interessato con indicazione delle dimensioni del lotto stesso e del sepolcro,

2. disegni in scala 1:100 della pianta con indicazioni di quote planimetriche del marciapiede, dei loculi e della zona corridoio;

3. disegni in scala 1:100 della sezione con indicazione delle quote riferite al piano di campagna, delle dimensioni dell'opera nelle parti interne ed esterne, dell'altezza netta dei loculi, dello spessore delle solette, dei colmi al di sopra della luce di gronda. Nelle parti interrato ed esterne devono risultare evidenziati i materiali che si intendono usare.

4. disegni dei prospetti dell'opera, con indicazioni chiare dei materiali impiegati, delle opere scultoree e di quelle della copertura nonché dei pluviali.

eventuale domanda per l'uso di mezzi meccanici;

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, lapidi, ricordi, e simili.

E' vietato installare nei loculi lapidi doppie.

Art.29 - Responsabilità - Deposito cauzionale

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento, da parte dell'impresa incaricata dei lavori, di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai danni causati da comportamenti neglienti dell'impresa esecutrice dei lavori.

Art.30 - Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art.31 - Introduzione e deposito di materiali

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, od altri materiali.

Art.32 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese è fissato in misura corrispondente all'orario di apertura dei cimiteri Comunali. E' vietato lavorare nei giorni festivi.

Art.33 - Vigilanza

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o un suo delegato vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o un suo delegato accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art.29.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 34 – Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
2. I campi di inumazione sono soggetti a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà essere smosso per praticare nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi 10 anni dalla precedente inumazione.
3. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse per adulti e per minori di dieci anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine di impiego, sono stabiliti dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria n. 285/90 così come modificato ed integrato dal vigente R.R. n. 6/2004.

Art. 35 – Campo Comune

1. Sulle tombe nei campi comuni, contraddistinte da numero in ordine cronologico, sono poste solo croci bianche in legno, aventi tutte le stesse dimensioni, su prato.
2. Dovrà essere iscritto su una targhetta il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Sarà cura della famiglia conservare le tombe in buono e decoroso stato di manutenzione.
4. Gli uffici comunali competenti potranno d'ufficio disporre la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni predette.

Art. 36 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in loculi/cellette costruite nei cimiteri comunali, per conservarvi per un periodo di tempo determinato, le spoglie mortali.
2. La tumulazione è a totale carico del richiedente sulla base delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.
3. Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dai successivi articoli del presente Regolamento Comunale.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/1990 così come modificate ed integrate dal R.R. n. 6/2004.

Art. 37– Tumulazioni provvisorie

1. E' possibile, su richiesta degli interessati, effettuare tumulazioni provvisorie in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito nelle tariffe dalla Giunta Comunale nei seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

2. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Funzionario incaricato ai servizi cimiteriali, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 24 mesi.

3. Il canone di utilizzo è calcolato in mesi, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, e ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà ad inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 38 – Esumazioni

1. Per esumazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato. Le esumazioni sono disciplinate dall'art. 20 del R.R. n. 6/2004. Le fosse che vengono liberate a seguito delle operazioni di esumazioni effettuate sono destinate per nuove inumazioni.

2. Le esumazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

Art. 39 – Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono, di norma, dopo un decennio dalla inumazione e possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a giugno e nei mesi da settembre a ottobre.

Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ASL. Prima di procedere all'attivazione di tutte le operazioni di esumazione, occorre verificare che le salme da esumare non siano portatrici di radioattività; in caso positivo si applica quanto previsto dal comma 12 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004.

2. La regolazione delle esumazioni ordinarie è di competenza del Funzionario del Servizio Cimiteriale. L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazione delle

operazioni di esumazione massive è eseguita a norma dei commi 4 e 5 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004.

3. I soggetti di cui all'art. 25 del presente regolamento devono versare la tariffa prevista per il servizio di esumazione ordinaria e, se interessati, possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni.

4. Agli operatori cimiteriali o ditta appaltatrice spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno, al momento dell'esumazione.

5. I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti mortali, cioè quanto risulta dei cadaveri inumati al momento della esumazione quale ne sia il loro stato, sono:

a) permanere nella fossa originaria / trasferimento in altra fossa, posta in un reparto appositamente individuato nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione; in tali casi è consentito il ricorso ad additivi, sia direttamente sui resti mortali sia nell'immediato intorno del contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da inquinare il suolo o la falda idrica sottostante. Il periodo di mantenimento nella fossa originaria o di reinumazione è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego delle sostanze additive e precisamente: in 5 anni se non vi si ricorre ed in 2 in caso positivo;

b) avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto come individuati dal comma 11 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004;

c) tumulazione in sepoltura privata se richiesto dai soggetti di cui all'art. 25 del presente Regolamento Comunale.

6. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di esumazione di cui al comma 4 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell'atto di regolazione delle esumazioni ordinarie. Tale trattamento può consistere nella deposizione delle ossa nell'ossario comune, nella reinumazione così come disciplinata alla lettera a) o avvio a cremazione.

7. E' esclusa la legittimità di una collocazione delle ossa raccolte a seguito di esumazioni in fosse destinate ad inumazione.

Art. 40 – Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie, ossia eseguite prima del prescritto turno ordinario di rotazione decennale, sono ammesse soltanto nei seguenti tre casi:

a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria;

b) trasporto in altra sepoltura;

c) cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite in tutti i periodi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a giugno e nei mesi da settembre a ottobre. Non è

prevista la presenza di personale tecnico ispettivo dell'ASL fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria;

3. La constatazione della perfetta tenuta del feretro e l'adozione di tutte le cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica, devono essere eseguite dagli operatori cimiteriali.

4. Le esumazioni straordinarie, di cui alle lett. b) e c) sono richieste con apposita istanza dai soggetti di cui all'art. 25 del presente Regolamento e sono autorizzate dal Funzionario incaricato del Comune. Tale autorizzazione prevede:

a) la preliminare verifica che non si tratti di salma portatrice di radioattività o deceduta per causa di malattia infettiva contagiosa ricompresa nell'elenco delle malattie infettive - diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità o diversamente rilevato. In caso positivo, vi è l'obbligo di acquisizione della dichiarazione da parte dell'ASL che l'esumazione può essere eseguita senza alcuna pregiudizio per la salute pubblica; b) la verifica dell'avvenuto versamento della tariffa prevista per il servizio di esumazione straordinaria; c) la verifica della destinazione della salma esumata in altra sepoltura o la presenza dell'autorizzazione alla cremazione.

5. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere.

6. Nelle operazioni cimiteriali di esumazione gli operatori dovranno sempre adottare le procedure previste dalle norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro, in particolare per quanto si riferisce alla protezione dal rischio biologico.

Art. 41 – Estumulazioni

1. Per estumulazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato. Le estumulazioni sono regolate dall'art. 20 del R.R. n. 6/2004.

2. Le estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

Art. 42 – Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione quando siano trascorsi almeno venti anni dalla tumulazione.

2. Il disseppellimento di una salma tumulata in una concessione perpetua, si considera estumulazione ordinaria allorquando venga eseguito dopo 20 anni dalla tumulazione.

3. Le estumulazioni ordinarie possono avere luogo in tutti i mesi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a giugno e nei mesi da settembre a ottobre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ASL. Prima di procedere ad eseguire tutte le operazioni di estumulazione ordinaria occorre verificare che i cadaveri da estumulare non siano portatori di radioattività; in caso positivo si applica quanto previsto dal comma 12 art. 20 del R.R. n. 6/2004.

4. La regolazione delle estumulazioni ordinarie è di competenza del Funzionario incaricato al servizio cimiteriale.

L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazioni delle operazioni di estumulazione massive è eseguita a norma dei commi 4 e 5 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004.

5. I soggetti di cui all'art. 25 del presente regolamento devono versare la tariffa prevista per il servizio di estumulazione ordinaria e, se interessati, possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni.

6. Agli operatori cimiteriali o ditta appaltatrice spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno, al momento della estumulazione.

7. I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti mortali, cioè quanto risulta dei cadaveri tumulati al momento della estumulazione quale ne sia il loro stato sono:

a) trasferimento per successiva inumazione in fossa, posta in un reparto appositamente individuato, nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione; in tali casi è consentito il ricorso ad additivi sia direttamente sui resti mortali sia nell'immediato intorno del contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da inquinare il suolo o la falda idrica sottostante. Il periodo di mantenimento in detta fossa è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego delle sostanze additive e precisamente: in 5 anni se non vi si ricorre e in 2 in caso positivo;

b) avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto come individuati dal comma 11 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004;

c) tumulazione in sepoltura privata, se richiesto dai soggetti di cui all'art. 25 del presente Regolamento.

8. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di estumulazione di cui al comma 4 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell'atto di regolazione delle estumulazioni ordinarie. Tale trattamento può consistere nella deposizione delle ossa nell'ossario comune, nella inumazione così come disciplinata alla lettera a) o avvio a cremazione.

Art. 43 – Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie si eseguono prima della scadenza della concessione, ovvero prima che siano decorsi 20 anni dalla tumulazione.

2. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite in tutti i periodi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a giugno e nei mesi da settembre a ottobre. Non è prevista la presenza di personale tecnico-ispettivo dell'ASL ad eccezione dei seguenti casi:

- a) il trasporto in altra sepoltura consista nella inumazione in campo decennale ove la salma deve permanere per 10 anni;
 - b) gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure di natura igienico - sanitaria.
3. Alle estumulazioni straordinarie si applicano le disposizioni relative alle esumazioni straordinarie previste dai comma 1, 3, 4 e 5 dell'art. 40 del presente Regolamento.
4. Nelle operazioni cimiteriali di estumulazione gli operatori dovranno sempre adottare le procedure previste dalle norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro, in particolare per quanto si riferisce alla protezione dal rischio biologico.

Art. 44 – Oggetti da recuperare

1. Qualora, nel corso di esumazioni od estumulazioni, si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio cimiteriale.
3. Gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati ai diretti interessati secondo il grado di parentela, qualora non fossero reperibili dovrà essere avvisato il Responsabile del Settore Tecnico che provvederà a tenerli a disposizione in apposito luogo del cimitero, per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 45 – Disponibilità dei materiali

1. I materiali o le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con i metodi previsti dalla legge, fatto salvo quanto indicato ai successivi commi. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Settore Tecnico può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli in ambito cimiteriale. La richiesta deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima delle relative operazioni al Responsabile del Settore Tecnico.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba, che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, devono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta, individuate dai Servizi sociali del Comune, per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura devono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V - CREMAZIONE

Art. 46 – Modalità per il rilascio della autorizzazione della cremazione

1. L'autorizzazione di cui alla Legge n. 130/2001 ed all'art. 12 del R.R. n. 6/2004 è rilasciata in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Le modalità operative sono determinate dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni di cui trattasi ossia l'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 47 – Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta degli interessati ed in base a concessione, l'urna è collocata in apposito reparto nel cimitero in una nicchia che viene identificata nell'ossario. Può, altresì, essere autorizzata la collocazione in altra sepoltura privata come posa cassetina.
4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari, appartenenti a privati o ad associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del D.P.R. n. 285/1990, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Art. 48 – Dispersione e affidamento delle ceneri.

1. Le procedure per la dispersione delle ceneri all'interno del cimitero e/o per la consegna ed affidamento delle stesse ai familiari, sono regolate dalla legge n. 130/2001, dalla Legge Regionale n. 22/2003 e dal R.R. n. 6/2004 artt. 13 e 14 .

CAPO VI - NORME DI POLIZIA VIGENTI IN AMBITO CIMITERIALE

Art. 49 – Orari di apertura del cimitero

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Funzionario incaricato del Comune.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'orario previsto.

Art. 50 – Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. E' inoltre vietato:

- a) introdurre cani (salvo che si tratti di cani guida per non vedenti) o altri animali;
- b) l'accesso alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) l'accesso a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) l'accesso ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 51 – Divieti speciali – sanzioni

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalla tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del responsabile della custodia del cimitero;
- j) eseguire lavori ed iscrizioni sulle tombe in modo difforme da quanto prescritto dalla normativa vigente, e per le tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari affiggere su pareti interne o esterne al cimitero, su alberi e manufatti in genere, danneggiare beni di ogni natura;

- k) turbare lo svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione o estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria;
 - m) esercitare qualsiasi attività commerciale e di promozione al pubblico di servizi funebri.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona di rispetto cimiteriale, salvo diverso provvedimento rilasciato dal Comune, ove sia possibile in base alle normative vigenti.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

Art. 52 – Riti funebri

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti nel rispetto delle forme prescritte dalle diverse culture e confessioni religiose dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria.

Art. 53 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, previa autorizzazione comunale e secondo le seguenti dimensioni:

1. Cippi e croci semplici in ferro altezza massima mt. 1,00;
2. Lapidi e croci in marmo altezza massima mt. 1,20;
3. Lapidi con colonnine e sopra-copertina altezza massima mt. 1,50.

Saranno rimosse d'Ufficio le opere difformi da quanto sopra.

Per quanto riguarda il campo comune si demanda quanto indicato all'art.35 del presente Regolamento.

Art. 54 – Fiori e piante ornamentali sulle tombe

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione, con spese a carico del concessionario.

2. In tutti i cimiteri avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe, nelle parti comuni.

3. E' vietato piantare piante di alto o medio fusto all'interno o intorno alle sepolture private e comuni. In caso contrario saranno rimosse dal personale di servizio senza alcun preavviso, con spesa a carico del concessionario.

4. E' vietato collocare vasi o lasciare qualsiasi altra cosa sul pavimento ad eccezione delle corone e dei fiori che seguono il funerale. Questi ultimi saranno rimossi dal personale di servizio trascorsi 3 giorni.

Art. 55 – Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'Ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba ecc..., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o comunque fonte di pericoli, con spesa a carico del concessionario.

2. E' vietata la posa di camminamenti, madoni o altro materiale a fungere da marciapiedi intorno alle sepolture.

3. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà il ritiro o la rimozione delle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante ecc...che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

4. I provvedimenti d'Ufficio di cui al comma 1° verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Pretorio e all'ingresso del Cimitero per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

5. Valgono per la disponibilità dei materiali e oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art.24, in quanto applicabili.

TITOLO III – CONCESSIONI - CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 56 – Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dalle presenti norme, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2. In ambito cimiteriale, possono essere individuate aree da concedersi a privati, per la costruzione e l'uso, a loro cura e spese, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie.

3. Attualmente le concessioni che il Comune pone in essere riguardano:

- a) cappelle di famiglia;
- b) loculi;
- c) tombe a due o quattro posti e tombe famiglia (da 6 a 9 posti);
- d) ossari per resti e cinerari.

4. Il diritto d'uso di una sepoltura è traslato attraverso una concessione amministrativa avente ad oggetto un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, previa assegnazione del manufatto da parte del Settore Contratti.

5. L'assegnazione avviene sulla base della scelta del tipo di manufatto (loculo, tomba, celletta) tra le sepolture disponibili, assegnando solo a decesso della persona e seguendo un ordine progressivo di numero stabilito dal Comune.

6. Non si procede all'apertura di nuovi corpi di loculi e ossari sino a completo esaurimento di quelli in uso.

7. Le assegnazioni di spazi cimiteriali devono essere assentite e regolamentate da concessioni redatte nella forma della scrittura privata con oneri a carico del concessionario tra i quali si annoverano i diritti di segreteria di cui alla Tabella D Legge 604/1962 n.4.

8. Ogni concessione deve contenere l'individuazione dello spazio e/o del manufatto concesso, le clausole e condizioni essenziali, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, la concessione contratto deve indicare:

a) la natura della concessione e la sua identificazione da effettuarsi in maniera conforme alle codifiche derivanti dalla gestione informatizzata degli spazi cimiteriali;

b) il numero dei posti assegnati;

c) la durata;

d) il/i concessionario/i con relativi dati anagrafici; tali soggetti coincidono con quelli indicati al comma 1 dell'art. 25 del presente regolamento. In presenza di concessione sottoscritta per procura, il concessionario viene individuato nel soggetto in nome e per conto del quale il procuratore agisce;

e) il nome, il cognome e i dati dei soggetti destinati ad essere accolti o, in caso di posti plurimi, i criteri per la loro precisa individuazione. Non è possibile che un soggetto sia titolare di diritto di sepoltura all'interno del cimitero di Marcallo con Casone in più posti;

f) gli obblighi ed oneri a cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza; possono essere previsti, a carico del concessionario, particolari oneri in relazione alla tipologia della concessione (es. eventuali oneri, anche di manutenzione, relativi alle parti comuni del corpo cimiteriale ove è presente la sepoltura; titoli di accesso alle cappelle di famiglia da parte del personale addetto al cimitero).

9. L'assegnazione degli spazi cimiteriali e l'istruttoria per addivenire alla stipula della concessione è svolta dal Funzionario incaricato ai servizi cimiteriali e contratti del Comune.

10. Il rilascio delle concessioni è subordinato al versamento di canoni vigenti al momento della stipula della concessione che devono essere versati in unica soluzione.

Tali canoni, così come le tariffe relative ai servizi afferenti le attività cimiteriali, sono determinati dalla Giunta Comunale a cui è demandata anche la competenza per il loro

adeguamento mediante il criterio della variazione dell'indice ISTAT, fatta salva l'applicazione di altri specifici criteri.

Art. 57 – Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente, sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990, fatte salve le concessione pregresse poste in essere prima dell'entrata in vigore di detta normativa.

2. La durata è fissata:

a) in 60 anni per le cappelle di famiglia;

b) in 30 anni per gli ossari/ urne cinerarie;

c) in 30 anni per i loculi;

d) in 30 anni per le fosse semplici , doppie e tombe di famiglia;

e) in 10 anni per le sepolture in campo comune e campo bambini, e inumazione in campo privato.

Rimangono salve eventuali diverse durate previste in concessioni pregresse ancora vigenti.

Dal 10.02.1976 è stata abolita la perpetuità delle concessioni di sepolture private, disponendo che possano avvenire solo a tempo determinato. Le concessioni fino a quella data rilasciate si mantengono tali.

3. Alla scadenza dei termini di cui al precedente comma, il Comune rientrerà in possesso del manufatto facendo porre i resti mortali nell'ossario o ossario comune; è riservata però al concessionario la facoltà di rinnovare la concessione versando il corrispettivo della tariffa in vigore per le suddette concessioni al momento del rinnovo. In tal caso la concessione rinnovata avrà la medesima durata di quelle vigenti al momento del rinnovo. La richiesta di rinnovo potrà essere inoltrata entro tre mesi dalla scadenza della concessione. In caso di decesso del concessionario, i soggetti così come individuati nell'art. 25 del presente Regolamento, potranno richiedere la riutilizzazione della sepoltura mediante un nuovo atto, alle medesime condizioni di cui sopra.

4. Per le concessioni cimiteriali vigenti aventi durata diversa rispetto a quanto previsto al comma 2, alla scadenza, in caso di rinnovo, si applicherà la durata di cui al predetto comma.

5. Nell'atto di concessione verrà indicata la sua decorrenza, che coincide con la data di rilascio della stessa, fatti salvi casi particolari debitamente motivati nell'atto di concessione.

Art. 58 – Modalità di concessione di cappelle di famiglia

1. La concessione di aree per la costruzione di cappelle di famiglia, a seguito di approvazione da parte della G.C. con proprio atto deliberativo può essere fatta a favore di:

a) una famiglia;

b) più famiglie;

c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

2. La concessione s'intende fatta a favore del richiedente e della sua famiglia ad esclusione di ogni altro.

3. Ai fini del presente articolo per famiglia si intendono il/i concessionario/i, il coniuge, i parenti e gli affini di cui agli artt. 74 e ss. Del c.c., in linea retta e collaterale, sino al 6° grado.

4. Nella cappella hanno diritto di sepoltura tutti i soggetti rientranti nella categoria di cui al precedente comma, secondo le designazioni effettuate dal/dai titolare/i della concessione nell'atto di concessione stesso o in atto successivo. In ogni caso il diritto di sepoltura si esercita sino al completamento della capienza dei posti disponibili nella cappella.

Il titolare della concessione ha facoltà di escludere dalla sepoltura uno o più determinati soggetti di cui al comma 4.

6. Non potrà essere fatta concessione di aree per costruzione di cappelle per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

7. La concessione in uso delle cappelle non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

8. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

9. E' consentita la tumulazione in cappelle di famiglia di persone non rientranti tra i soggetti di cui al presente articolo, ma legati al concessionario da vincoli di convivenza more uxorio compresi i loro figli naturali, sussistenti al momento del decesso. Il vincolo di convivenza si presume accertato, fino a prova contraria, sulle base delle risultanze anagrafiche.

10. Qualora sia accertata una eccedenza delle cappelle di famiglia esistenti rispetto alle richieste di concessione avanzate da privati, è data facoltà alla Giunta Comunale di procedere nel modo ritenuto più idoneo al fine di garantire il più possibile l'utilizzo delle stesse.

11. Le disposizioni contenute nei comma 9 e 10 del presente articolo si applicano per tutte le concessioni private contemplate nel presente regolamento.

Art. 59 – Modalità di concessione di loculi,ossari e tombe.

1. Gli ossari, i loculi, le fosse possono contenere un solo feretro/cassettina resti o ceneri e sono assegnati solo all'atto del decesso.

2. In ogni loculo è posto solo un feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa. Inoltre, in relazione alla capienza del loculo, possono essere collocati una o più cassette di resti ossei/urne cinerarie.

3. Per i non residenti nel Comune di Marcallo con Casone non vi è la possibilità di prenotare il loculo per il coniuge in vita.

4. I loculi dovranno essere disposti in linea verticale, ad ognuno verrà assegnato un numero e verranno assegnati seguendo l'ordine progressivo cronologico. Anche fosse, cellette e cinerari sono assegnati in ordine progressivo cronologico.
5. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione; tuttavia nei loculi e nelle tombe, su richiesta degli aventi diritto è possibile, decorsi almeno 20 anni dalla tumulazione o in qualsiasi momento per avvio a cremazione, procedere ad estumulazione per far posto ad un nuovo feretro di salma avente rapporto di parentela, convivenza more uxorio, ed affinità sino al 6° grado. In tal caso, si procederà a stipulare una nuova concessione o ad integrare quella già esistente, previo pagamento delle tariffe in vigore all'atto dell'operazione dell'estumulazione.
6. E' consentita, sino alla capienza massima possibile, la posa di cassette contenenti resti salma o ceneri oltre che ai loculi, anche in loculi di cappella, o tombe purché non interferiscano con il feretro ed abbiano le caratteristiche richieste dall'art. 36 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e dal R.R. n.6/2004 e siano rispettati i rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza ed eventuale benemeranza all'atto del decesso.
7. Il diritto di sepoltura non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo, se non nei casi stabiliti dal presente Regolamento.
8. Nelle concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni (cd. perpetue), rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, fermo restando quanto previsto dall'art. 92 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, non può essere superato il numero dei posti salma/resto previsti nell'atto di concessione.

Art. 60 – Jus sepulchri

1. Si definisce jus sepulchri il diritto passivo di ottenere la sepoltura in un sepolcro privato.
2. I soggetti titolari di tale diritto sono quelli indicati negli articoli del presente capo.
3. Lo jus sepulchri è nei fatti, una mera aspettativa legittima, in quanto è travolto ed estinto al verificarsi del decorso del termine di 20 anni dalla morte del concessionario, o in caso di più concessionari, dalla morte dall'ultimo avente diritto. Ciò in quanto la decorrenza di tale termine di 20 anni comporta l'estinzione della famiglia che è una delle cause di cessazione della concessione cimiteriale come previsto nel presente regolamento.
4. Nell'ipotesi di morte del concessionario, non è ammessa l'acquisizione da parte di altri soggetti della predetta qualità di concessionario, limitandosi il subentro per il solo diritto di jus sepulchri. Pertanto, l'individuazione delle persone destinate alla sepoltura nel sepolcro privato oggetto della concessione è sempre valutata, sulla base delle relazioni intercorrenti con il concessionario originario (ovvero fondatore del sepolcro).

Art. 61 – Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse necessario prescrivere in quanto indispensabile od opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- c) l'ordinaria pulizia;
- d) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

4. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di Legge.

5. Tutti gli oneri di manutenzione di cui al presente articolo, vengono a trasferirsi solidarmente, alla morte del concessionario originario, sulle persone titolari dello jus sepulchri o, in mancanza di questi, sui soggetti di cui all'art. 26 del presente Regolamento.

6. Per le sepolture private già esistenti che presentano elementi di particolare pregio storico e/o architettonico, così come rilevato dal Settore Tecnico e successivamente approvato dalla Giunta Comunale, il Comune, d'intesa con i relativi concessionari, potrà contribuire e/o provvedere a proprie spese interventi manutentivi di tipo conservativo.

CAPO II - MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 62 – Cause di cessazione della concessione

1. Le concessioni cessano per:

- a) rinuncia/retrocessione
- b) decadenza;
- c) revoca;
- d) estinzione (scadenza, soppressione cimitero, scadenza famiglia dopo 20 anni).

In tali casi i manufatti cimiteriali e tutti gli elementi ad essi connessi e/o accessori con funzioni decorative, commemorative e simili, qualora non ricorrano i presupposti per altra destinazione di cui al presente regolamento, sono acquisiti direttamente nel patrimonio indisponibile del Comune.

Art. 63 – Rinuncia/retrocessione

1. La domanda di rinuncia/retrocessione deve essere sottoscritta dal concessionario. In caso di decesso del concessionario, la rinuncia può essere sottoscritta dai soggetti così come individuati nell'art. 25 del presente regolamento ritenendo sussistere una presunzione che chi agisce lo faccia in nome e per conto di tutti gli aventi diritto. Resta inteso che in caso di controversia tra gli aventi diritto questa deve essere risolta tra le parti, rimanendo il Comune del tutto estraneo ed esente da responsabilità derivante dalle azioni dei singoli, limitandosi a lasciare la situazione immutata nello stato di fatto in cui si trova al sorgere della controversia.

2. In caso di rinuncia/retrocessione inerente loculi e fosse si provvederà con determinazione del Responsabile di Area al rimborso della quote come di seguito stabilito:

- a) rimborso 50% della tariffa pagata, limitatamente al primo quinquennio (5 anni);
- b) da sei a dieci anni il rimborso sarà nella misura del 30% della somma pagata;
- c) da undici a quindici anni il rimborso sarà nella misura del 20% della somma pagata;
- d) oltre i 15 anni non è previsto alcun rimborso.

Art. 64 – Decadenza

1. La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dall'Amministrazione nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura non sia occupata entro 90 gg. dalla data di stipula della concessione, fatte salve le concessioni in prenotazione pregresse e particolari ed eccezionali situazioni debitamente motivate;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria e comunque quando vi sia grave inadempienza agli obblighi di manutenzione della sepoltura, così come accertato dal settore tecnico comunale;
- e) in ogni altro caso quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto nell'atto di concessione e di tutte le norme del presente regolamento, così come accertato dai competenti settori comunali.

2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida ad adempiere al concessionario o in mancanza ai titolari dello jus sepulchri e/o agli aventi titolo indicati all'art. 25 del presente Regolamento.

3. Nei casi di irreperibilità la comunicazione verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e presso il cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, la traslazione delle salme/resti/ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Art. 65 – Revoca

1. La revoca della concessione discende da un provvedimento dell'Amministrazione comunale, in presenza di motivi di pubblico interesse e/o tutela di opere di interesse storico ed artistico.
2. Il ricorso all'istituto della revoca della concessione costituisce una facoltà per il Comune, il cui esercizio deve essere adeguatamente motivato.
3. In particolare è facoltà dell'Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
4. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Settore Contratti, previo accertamento dei relativi presupposti. In tal caso verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di durata eventualmente eccedente i 99 anni della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova, nonché per il deposito temporaneo delle salme, ove necessario.
5. Qualora si verificano le necessità descritte al 3° comma, l'Amministrazione dovrà dare notizia dell'avvio del procedimento.
6. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, o in mancanza ai titolari dello jus sepulchri e/o agli aventi titolo indicati all'art. 25 del presente regolamento. In caso di irreperibilità si effettuerà un pubblicazione all'albo pretorio ed al cimitero, almeno 60 giorni prima di adottare l'atto, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art.66 – Estinzione

1. L'estinzione della concessione si verifica nei seguenti casi:
 - a) naturale scadenza della concessione;
 - b) estinzione della famiglia che deriva dal decorso di 20 anni dalla morte del concessionario o, in caso di più concessionari dall'ultimo di essi avente diritto;
 - c) soppressione del cimitero. La soppressione del cimitero è regolata dall'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati dato anche a mezzo di bandi affissi almeno all'Albo pretorio e presso il cimitero, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI - CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 67 – Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati, in possesso delle dovute licenze e autorizzazioni, a loro libera scelta.

E' vietata qualsiasi operazione di vendita o di offerta di servizio all'interno del cimitero .

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso degli addetti cimiteriali.

4. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

6. E' vietata la lavorazione di materiali all'interno del cimitero.

Art. 68 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale del cimitero, anche alle dipendenze di terzi affidatari, è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia 2. Il personale del cimitero è altresì tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
- d) a non segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- e) a non trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati nell'orario di lavoro;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte, per le attività d'istituto.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione

disciplinare, nonché violazione degli obblighi contrattuali, in caso di appalto o concessione del servizio.

5. Il personale del cimitero è sottoposto a tutte le misure in materia di prevenzione degli infortuni e di malattie connesse con l'attività lavorativa svolta.

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 69 – Funzioni – licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le Parrocchie ed Enti di Culto;
- b) fornire i feretri e gli accessori relativi;
- c) occuparsi della salma;
- d) effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

2. Le imprese devono essere in regola con la normativa vigente in particolare con le disposizioni di cui al R.R. n. 6/2004.

Art. 70 – Divieti

1. E' fatto divieto alle Imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, in particolare all'interno dei luoghi di cura, di degenza e del cimitero;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 71 – Mappa

1. Presso il Comune è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, è tenuto con mezzi informatici e cartacei.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni di aree e manufatti in ambito cimiteriale.

Art. 72 – Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni sepoltura e tumulazione.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la descrizione della sepoltura con l'indicazione delle collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.
3. I commi di cui sopra, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano anche alle inumazioni eseguite da tale data.

Art. 73 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Presso il Comune, a seconda dei casi su supporto cartaceo e/o informatico, è tenuto il registro di cui all'art. 52 e 53, del D.P.R. n. 285/1990, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti. Il registro è a disposizione di chiunque.

Art. 74 – Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni a mezzo informatico, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Settore Contratti è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni private in scadenza nell'anno successivo, che dovrà essere affisso presso il cimitero.

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 75 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Art. 76 – Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 77 – Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 78 – Norme finali ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dal 16° giorno dopo la pubblicazione all'Albo pretorio comunale.

3. Dal giorno di entrata in vigore del presente, il precedente Regolamento adottato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 10 del 10.02.2001 ed altri atti prodotti cessano i loro effetti.

- Allegati: scheda n.1 – tipologia di cassa

Scheda n.1 - Tipologia di cassa

		INUMAZIONE	TUMULAZIONE		CREMAZIONE	
			loculo areato (nei casi in cui è previsto l'uso)	loculo non areato		
	All'interno del comune (all. 3 R.R. n.6/04)	legno	legno	doppia cassa (legno + metallica interna)	legno	
FUORI COMUNE	in Lombardia (art. 18 comma 1 R.R. n.6/04)	legno	legno	doppia cassa (legno + metallica interna)	legno	
	fuori Lombardia (art. 30 D.P.R. n.285/90)	entro 100 Km	legno	legno	doppia cassa (legno + metallica interna)	legno
		oltre 100 Km	legno + materbi	doppia cassa (legno + metallica esterna)	doppia cassa (legno + metallica interna)	legno + materbi
		salma di persona affetta da malattia infettiva	doppia cassa (legno + metallica esterna)	doppia cassa (legno + metallica esterna)	doppia cassa (legno + metallica interna)	legno + materbi
	Estero	doppia cassa (legno + metallica esterna)	doppia cassa (legno + metallica esterna)	doppia cassa (legno + metallica interna)	doppia cassa (legno + metallica esterna)	

N.B. Materbi: materiale biodegradabile approvato con decreto dal Ministero della Salute.